

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01241/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Tortorici Fabio, rappresentato e difeso dall'avvocato Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica (Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale; Commissione d'esame del concorso di cui *infra*), in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PP.AA., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Naimo Leonardo Maria, Di Noto Flavia, Memoria Maria e Quartuccio Natale

Mauro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

a) quanto al ricorso introduttivo:

- dell'elenco dei candidati idonei relativo al “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - CPI/OML*”, nella parte in cui non ha incluso l'odierno ricorrente;
- dell'esito della prova digitale del ricorrente relativa al suddetto concorso, da cui si evince che al dott. Tortorici è stato attribuito un punteggio (pari a punti 20,9) inferiore a quello minimo (pari a 21/30) necessario per il superamento della prova;
- dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 55 del questionario somministrato in data 16.05.2022, sessione pomeridiana;
- dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- del DDG n. 5109 del 29.11.2022, di approvazione della graduatoria di merito del concorso *de quo*;
- dell'esito della prova scritta relativa al suddetto concorso e svoltasi in data 9 maggio 2022, così come “*corretto*” dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 19 ottobre 2022, nella parte in cui uno dei quesiti somministrato in quella data è stato “*sterilizzato*” in quanto asseritamente formulato in maniera equivoca;
- del verbale n. 28 della seduta del 19 ottobre 2022, in cui la Commissione ha disposto la “*sterilizzazione*” di un quesito presente nel test somministrato nella sessione d'esame pomeridiana del 09.05.2022;
- dei verbali n. 29 del 26 ottobre 2022, n. 33 del 16 novembre 2022, n. 34 del 23 novembre 2022, e di tutti i verbali relativi alle sedute in cui la Commissione ha

effettuato la valutazione dei titoli di studio e di servizio dei candidati;

– del DDG 5040 del 23.12.2021, di approvazione del bando di concorso;

– di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione delle Amministrazioni intimare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2023 il dott. Fabrizio

Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover onerare la parte ricorrente della notificazione del ricorso introduttivo, di quello per motivi aggiunti, e della presente ordinanza ai controinteressati non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena - in mancanza - l'improcedibilità del ricorso;

Ritenuto, in particolare:

- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti *infra* specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;

- il testo integrale del ricorso;

- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;

- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, di quello per motivi aggiunti e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo, di quello per motivi aggiunti e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, pertanto, di rinviare la trattazione dell'istanza cautelare di parte ricorrente all'udienza camerale indicata in dispositivo, al fine di consentire il compimento dei superiori adempimenti, necessari per assicurare l'integrità del contraddittorio, restando frattanto sospesa ogni determinazione in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;
- rinvia la trattazione dell'istanza cautelare all'udienza camerale del 7 giugno 2023, ore di rito.

Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio Giallombardo

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO